

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.35 del 30 marzo 2009

Riunione del 26 marzo 2009

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Domenico Naso

CAF 27/08/09 – Appello della società ASD Ducatus Volley Dogato - Ferrara avverso i provvedimenti adottati dalla C.T.A. con decisione affissa il 6.2.2009 (scioglimento del vincolo per giusta causa dell'atleta Brunilda Tahiri).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti all'udienza di discussione
- osservato che l'odierna appellante - non essendosi tempestivamente costituita nel giudizio di primo grado - era incorsa nelle decadenze previste ex art. 83 n. 3 R. Giur. (inammissibilità del deposito di memorie scritte e/o mezzi di prova)
- rilevato che con la decisione all'epigrafe, la CTA - del tutto in linea con la giurisprudenza costante propria e di questa Commissione - ha dichiarato lo svincolo per giusta causa dell'atleta Brunilda Tahiri per effetto della mancata allegazione da parte del sodalizio di qualsivoglia documento attestante l'avvenuta effettuazione delle visite mediche annuali previste ex art. 21 n. 1 R.A.T.
- osservato che ASD Ducatus Volley ha allegato al ricorso in appello il medesimo documento (certificato medico, peraltro concernente il solo periodo dal 20.10.2007 al 19.10.2008) la cui produzione era stata legittimamente ritenuta inammissibile da parte del primo Giudice a mente della normativa citata
- visto l'art. 97 n. 5 R. Giur., in base al quale con l'appello non si possono sanare eventuali irregolarità procedurali occorse nel giudizio di primo grado.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.
Dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 30.03.2009